



# ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

---

ENTE RICONOSCIUTO D.P.R. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

LICEO SAN RAFFAELE

## **Documento approvato dal Collegio dei Docenti del Liceo San Raffaele a integrazione dei criteri previsti nel P.T.O.F. per la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni nelle classi intermedie e nella classe quinta al fine della definizione del credito**

Il Collegio dei Docenti, relativamente alla valutazione finale degli alunni per l'a.s. 2019/2020,

- considerata la situazione creatasi a causa dell'epidemia di Covid-19,
- vista la normativa vigente (Regolamento del Dpr 22 giugno 2009 n. 122, di seguito "Regolamento") e facendo proprie le OOMM n.10 e n.11 del 16/05/2020 (di seguito "OM10" e "OM11"),
- vista la nota del MI n. 8464 del 28/05/2020,
- a integrazione di quanto stabilito nel P.T.O.F.,

DELIBERA QUANTO SEGUE

### **1) Ammissione alla classe successiva**

*«Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento» (OM11, art. 4 comma 3).*

Tutti gli alunni delle classi intermedie sono pertanto ammessi alla classe successiva, tranne i casi eccezionali previsti dalla OM11, ossia *«nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva»* (OM11, art. 4, comma 6).

*«Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.»* (OM11, art.4, comma 7)

### **2) Ammissione all'Esame di Stato.**

Tutti gli studenti saranno ammessi all'esame, come previsto dal Decreto legge n. 22 dell'8 aprile 2020 (art. 1 comma 6).

Il Consiglio di Classe dispone l'ammissione e attribuisce il credito sulla base delle indicazioni della OM10.



### 3) Elementi e strumenti di valutazione

*«Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi» (OM11, art. 4 comma 2).*

Il Consiglio di classe, dunque, delibererà l'ammissione alla classe successiva e disporrà l'ammissione all'Esame di Stato, sulla scorta degli **elementi raccolti durante la seconda parte dell'anno scolastico, sia in presenza sia nel corso della cosiddetta "didattica a distanza"**.

Pertanto, oltre a quanto indicato nel PTOF 2019/2022 in merito ai criteri di valutazione per la didattica in presenza e alla valutazione della condotta, il Consiglio di Classe terrà conto anche di elementi e strumenti di valutazione propri della didattica a distanza. Ogni singolo docente e il Consiglio di classe nel suo insieme considereranno anche i seguenti elementi di valutazione, che concorreranno alla definizione del voto di comportamento:

- **puntualità** nello svolgimento delle attività legate alla didattica a distanza;
- **partecipazione** durante le attività di didattica a distanza;
- **capacità e competenze** dimostrate dallo studente nel gestire il percorso di studi (anche in situazioni di incertezza e di parziale efficienza degli strumenti).

### 4) Registrazione dei voti

*«Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.» (OM11 art. 4, comma 4)*

Il voto espresso in ciascuna disciplina potrà essere accompagnato da un giudizio atto a motivare e a descrivere sinteticamente gli indicatori di valutazione.

**Nel caso di valutazione insufficiente in una o più discipline, si formulerà obbligatoriamente il giudizio** e si compilerà puntualmente la scheda delle carenze per il Piano di apprendimento individualizzato (vedi punto seguente).

### 5) Piano di apprendimento individualizzato e piano di integrazione degli apprendimenti

*«Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.» (OM11 art. 4, comma 5)*



# ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

---

ENTE RICONOSCIUTO D.P.R. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

## LICEO SAN RAFFAELE

Piano di apprendimento individualizzato: in base a quanto previsto dall'OM11 art. 6 comma 1, per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina in cui la valutazione non è sufficiente, gli obiettivi di apprendimento da conseguire ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato **è allegato al documento di valutazione finale**.

Piano di integrazione degli apprendimenti: come previsto dall'OM11 art. 6, comma 2, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

*«Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.»* (commi 3 e 4)

I docenti, prima dello scrutinio finale dell'a.s. 2019/2020, dovranno pertanto segnalare ai docenti coordinatori di classe le attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno, come indicato nei programmi consuntivi.

I docenti coordinatori di classe procederanno a raccogliere tali segnalazioni in un unico documento (il piano di integrazione degli apprendimenti), che sarà approvato in sede di scrutinio.

### 6) Attribuzione del credito

*«Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo 13/4/2017 n.62 corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.»* (OM art. 4 comma 4)

Come riportato nella nota del MI n. 8464: «In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico contemplate all'articolo 4, comma 4, si precisa che tale integrazione non può essere superiore ad un punto.»

Il Collegio dei Docenti stabilisce i seguenti criteri: si procederà con l'integrazione di 1 punto di credito scolastico in occasione della valutazione conclusiva dell'anno scolastico 2020/2021 qualora l'alunno presenti nell'arco dell'anno un miglioramento nella media e nel dialogo educativo.



# ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

---

ENTE RICONOSCIUTO D.P.R. 115 COD. FISC. E P. IVA 03271350153

LICEO SAN RAFFAELE

## **7) Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali**

Per gli alunni certificati BES o DSA gli elementi per la valutazione finale sopra considerati saranno riferiti specificatamente al piano didattico personalizzato (vd. OM11 art. 5).

## **8) Valutazione del comportamento degli alunni**

Per i soli scrutini finali dell'a.s. 2019/2020, la griglia di valutazione della condotta, come riportata sul P.T.O.F. 2019/2022, è così modificata:

- è eliminata la voce "frequenza";
- sono invece confermate le altre quattro voci.

Il presente documento è approvato in data 03/06/2020